



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012

AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, LETTERA g), DELLA L.P. 07.08.2006 n. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELL'ASSEGNO DI STUDIO

La redazione della domanda per la concessione della Facilitazione di viaggio e la relativa sottoscrizione deve avvenire presso il Servizio segreteria, organizzazione e affari generali della Comunità della Val di Non, utilizzando apposito programma informatico. Parte integrante della domanda è la dichiarazione ICEF che **deve** essere già in possesso del richiedente (per la dichiarazione ci si può rivolgere ai CAAF abilitati).

I genitori (o coloro che esercitano la potestà dei genitori) o in alternativa lo studente maggiorenne, in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi sono pregati di:

COMPILARE IL MODULO DI DOMANDA INCLUSO NEL PRESENTE BANDO

**PRESENTARSI PERSONALMENTE PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE
E AFFARI GENERALI DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON in Via C.A. Pilati n. 17 a CLES,
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL N. 0463.601615 Sig.ra ZADRA MANUELA
O AL N. 0463-601612 – Sig.ra PATERNOSTER DARIA**

Termine ultimo per la presentazione delle domande:

20 DICEMBRE 2011 – ore 12.00

La procedura è completamente informatizzata. Il personale addetto rimane a disposizione ai numeri sopra indicati per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura, dalle 08.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Il presente bando, oltre ad essere disponibile presso i Comuni della Comunità della Val di Non, potrà essere ritirato direttamente presso il Servizio segreteria, organizzazione e affari generali della Comunità della Val di Non, oppure scaricato dal sito internet www.comunitavaldinon.tn.it – bacheca – bandi e concorsi.

L'interessato potrà inoltre visitare il sito internet www.icef.provincia.tn.it dove è disponibile un modulo di trasparenza che fornisce un'indicazione di massima sul possibile finanziamento, relativo alla L.P. 07.08.2006 n. 5, per l'anno scolastico 2011/2012. **Tale modulo NON sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda presso il Servizio segreteria, organizzazione e affari generali della Comunità.** I risultati ottenuti dipendono dalla correttezza dei dati inseriti.

Il Segretario generale
f.to - dott. Marco Guazzeroni -



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA N.5/2006.

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

- A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in provincia di Trento e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012.
- B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.
- C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. SPESE AMMISSIBILI

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata.

La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di facilitazione di viaggio è presentata all'ente territoriale di residenza dello studente destinatario del beneficio, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data di adozione dei presenti criteri e fino al 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale; può essere presentata dallo studente maggiorenne solo se il medesimo costituisce nucleo autonomo, ai sensi del disciplinare ICEF di cui all'allegato D).

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

- A. Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
 - numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
 - rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

- B. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF illustrata nell'allegato D).

L'ente territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria e concede la facilitazione di viaggio nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI VIAGGIO

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.